

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) MEZZACAPO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SICA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) VARDI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore SIMONE MEZZACAPO

Seduta del 28/01/2026

FATTO

1) Con ricorso del 19.5.2025 il ricorrente lamenta l'illegittimo comportamento omissivo e lesivo dei propri diritti asseritamente tenuto dalla banca resistente in merito alla propria richiesta di accesso ai propri dati personali, alla documentazione bancaria relativa a un conto corrente n. *** intestato alla società *** S.r.l., di cui era stato legale rappresentante, e alle informazioni e ai documenti relativi all'utilizzo di una carta di debito allo stesso intestata e collegata al suddetto conto corrente della società. In particolare, il ricorrente afferma di aver ricevuto dalla resistente, in data 26.2.2025, una comunicazione di conferma dell'emissione di una nuova carta di debito a sé intestata e collegata al suddetto conto aziendale, e di aver quindi presentato immediato reclamo, facendo presente di non essere più il rappresentante legale della società dal 24.6.2021 e chiedendo chiarimenti in merito alle operazioni nel frattempo effettuate con la carta di debito così sostituita. Con riscontro in data 9.4.2025 la banca avrebbe quindi confermato che la carta in questione sarebbe stata emessa quando il ricorrente era rappresentante legale della società e che la carta stessa sarebbe stata revocata il 27.2.2025. Non soddisfatto dal riscontro ricevuto, anche per alcune discrepanze temporali rilevate nelle informazioni fornite, in data 12.4.2025 il ricorrente avrebbe quindi reiterato la propria richiesta di accesso agli atti, ricevendo però solo un riscontro telefonico in data 16.5.2025 anch'esso ritenuto solo parziale. Le ulteriori richieste di accesso agli atti sarebbero rimaste invece del tutto inevase. Ciò posto, il ricorrente lamenta: a) la violazione del diritto di accesso ai propri dati personali di cui all'art. 15 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), in qualità di intestatario della carta di pagamento in questione, indipendentemente dal fatto che la carta stessa fosse associata a un conto societario; b) il

difetto di trasparenza, diligenza, correttezza e buona fede in violazione dell'art. 117 del Testo Unico Bancario e delle Disposizioni della Banca d'Italia in materia di trasparenza dei rapporti bancari e gestione dei reclami, essendo stati i riscontri ricevuti dalla resistente parziali, contraddittori e manifestamente elusivi; c) il possibile utilizzo improprio della carta in questione, in quanto risulterebbero movimentazioni con la carta a sé intestata anche dopo la sua cessazione del ruolo di legale rappresentante della suddetta società; d) la mancata risposta alle proprie richieste entro i termini di 30 giorni, ai sensi del GDPR, ovvero di 60 giorni secondo la normativa bancaria.

Conclude quindi il ricorrente chiedendo che: sia riconosciuta la violazione del proprio diritto di accesso ai propri dati personali; sia ordinato alla resistente di fornire tutta la documentazione richiesta (movimentazioni carta bancomat, estratti conto, informazioni registrate a sistema) relativamente al periodo da febbraio 2012 a maggio 2025 (incluse le movimentazioni della carta a sé intestata e ogni altro dato utile alla piena ricostruzione della vicenda); sia valutata l'eventuale responsabilità della resistente per utilizzo improprio di strumenti di pagamento e per inadeguata gestione delle proprie richieste; siano disposte eventuali misure compensative per la lesione dei propri diritti.

2) Con controdeduzioni del 19.6.2025, la resistente ha eccepito innanzitutto la carenza di legittimazione attiva del ricorrente relativamente alla richiesta di ricevere gli estratti conto e la documentazione afferente al rapporto di conto intestato alla *** S.r.l. a cui era collegata la carta di debito internazionale n. *** intestata invece al ricorrente stesso (come richiesto in data 11.7.2019 dalla medesima *** S.r.l. per utilizzi relativi all'attività svolta dalla società stessa), anche in quanto a far data dal 21.1.2022 sarebbe stata comunicata alla resistente stessa l'avvenuta nomina di un nuovo legale rappresentante della stessa società *** S.r.l., sicché il ricorrente non rivestirebbe più tale qualifica con conseguente perdita del diritto di accedere alla documentazione bancaria relativa ai rapporti intrattenuti dalla medesima società presso la banca resistente.

Per altro verso, la resistente obietta che ai sensi delle pertinenti clausole contrattuali la carta in questione poteva essere richiesta a nome anche di dipendenti e collaboratori; quindi non necessariamente o in via esclusiva a nome dei legali rappresentanti della società, sicché il contratto di detta carta è stato estinto in data 27.2.2025 a seguito di espressa richiesta in tal senso da parte della società *** S.r.l.

Nel ribadire quindi che non può essere fornita al ricorrente copia della documentazione bancaria attinente al conto corrente bancario della società *** S.r.l. per mancanza in capo al ricorrente stesso della necessaria legittimazione attiva (asseritamente venuta meno con la sua cessazione dal ruolo di legale rappresentante della società stessa), la banca resistente ha invece convenuto che, ai sensi del pertinente contratto, il titolare della carta in questione è legittimato ad ottenere le informazioni relative alle singole operazioni di pagamento con questa disposta. Sicché, nello specifico, tali informazioni sarebbero state separatamente comunicate al ricorrente, con riferimento al periodo dal 6.7.2021 al 27.2.2025, corrispondente al periodo tra il venire meno del suo ruolo di legale rappresentante della società *** S.r.l. e la revoca dello strumento di pagamento in questione. La resistente adduce di aver fornito altresì, in data 12.5.2025, l'elenco dei rapporti e dei collegamenti tempo per tempo fruiti/censiti relativamente al ricorrente.

Per quanto riguarda, infine, la regolarità della propria condotta, la resistente obietta che ai sensi del contratto relativo alla carta di pagamento in questione sarebbe stato onere della società *** S.r.l. e del titolare della carta stessa comunicare per iscritto alla resistente l'avvenuta revoca o la perdita delle

autorizzazioni ad operare, nel caso di specie asseritamente avvenuta a cura della società *** S.r.l. solo in data 27.2.2025.

Conclude pertanto la resistente chiedendo, in via preliminare, di dichiarare la manifesta inammissibilità e irricevibilità del ricorso per le eccezioni sollevate e, nel merito e in via principale, di dichiarare la cessata materia, in quanto la resistente ha comunicato l'elenco delle operazioni di pagamento effettuate con la carta in questione e, riguardo le restanti domande, di respingere il ricorso poiché infondato.

3) Con repliche del 3.7.2025 il ricorrente contesta che l'elenco completo delle operazioni effettuate con la carta in questione sarebbe stato trasmesso solo in data 19.6.2025 dopo la presentazione del ricorso in esame, sicché i precedenti rifiuti di fornire tali informazioni sarebbero stati del tutto illegittimi, strumentali e in violazione dell'art. 15 del GDPR sul diritto di accesso ai dati personali.

Lamenta inoltre al riguardo il ricorrente che dalle evidenze così fornite risulterebbe che dal 29.4.2022 al 12.2.2025, sarebbero state effettuate 15 operazioni per un ammontare complessivo di Euro 7.518,99 utilizzando una carta a sé intestata, nonostante il suo ruolo di legale rappresentante della società *** S.r.l. fosse cessato il 24.6.2021. Ciò costituirebbe, secondo il ricorrente, una condotta negligente della resistente che avrebbe colpevolmente omesso di revocare la carta in questione e consentito il suo utilizzo prolungato e indiscriminato senza implementare alcun sistema di controllo o verifica.

Lamenta inoltre il ricorrente una disorganizzazione dei sistemi informativi della banca evidenziata dalle incongruenze circa le date di volta in volta riportate dalla resistente relativamente alla sua cessazione dal ruolo di legale rappresentante della società *** S.r.l., e l'assenza di procedure efficaci per l'aggiornamento delle anagrafiche aziendali.

Oietta quindi il ricorrente che risulterebbe una responsabilità multipla e grave della resistente per la violazione del diritto di accesso ai dati personali garantito dal GDPR, perpetrata attraverso il diniego illegittimo di informazioni che erano nella sua piena disponibilità e per la violazione degli obblighi di vigilanza e controllo che caratterizzano l'attività bancaria, dimostrata dal mancato aggiornamento dei sistemi anagrafici e dall'assenza di procedure di verifica sull'utilizzo degli strumenti di pagamento.

Ribadisce quindi il ricorrente la richiesta di accertare la violazione da parte della resistente del diritto di accesso ai propri dati personali, la mancanza di adeguati sistemi di controllo nella gestione degli strumenti di pagamento, e la negligenza grave dimostrata nel mantenere attiva per quasi quattro anni una carta priva di legittimazione. Chiede inoltre il ricorrente che la banca resistente sia condannata a fornire documentazione completa su tutte le procedure seguite nella gestione della carta in questione, a riconoscere formalmente le violazioni commesse, ad implementare misure correttive per evitare il ripetersi di analoghe situazioni, e a corrispondere un adeguato indennizzo per i danni morali e materiali subiti.

Con riferimento al profilo risarcitorio, il ricorrente allega che la condotta della resistente gli avrebbe causato un danno patrimoniale diretto, ma anche un grave pregiudizio in termini di stress, perdita di tempo e lesione della propria reputazione professionale.

4) Con controrepliche del 14.7.2025, la resistente rinvia a quanto già controdedito e precisa essenzialmente quanto segue:

a) in data 12.05.2025 la stessa ha fornito riscontro all'istanza di accesso ai dati personali e prodotto l'elenco dei rapporti tempo per tempo intrattenuti dal ricorrente, elenco che però non ricomprende (né potrebbe ricomprendere) la carta oggetto del ricorso, in quanto rilasciata dalla banca dietro richiesta

della società *** S.r.l., intestataria del rapporto collegato a detto strumento di pagamento, per utilizzi relativi all'attività svolta dalla società stessa;

b) in data 19.6.2025 la stessa ha comunicato formalmente al ricorrente, ai sensi del pertinente contratto, tutte le singole operazioni di pagamento e le relative informazioni che, nello specifico, sono state eseguite con la carta in questione dal 6.7.2021 al 27.2.2025, ossia tra la cessazione dell'incarico societario del ricorrente e la revoca dello strumento in questione, specificando al riguardo che la banca non predispone l'estratto conto specifico della carta di debito (come invece per il diverso prodotto "carta di credito"), e che non sarebbe chiaro cosa intenda il ricorrente per "registrazioni, comunicazioni e/o altra informazione utile";

c) a far data dal 21.01.2022 (epoca della comunicazione alla resistente della nomina del nuovo legale rappresentante della società *** S.r.l.), il ricorrente non ha più diritto di ottenere la documentazione bancaria relativa ai rapporti tra la società *** S.r.l. e la banca resistente, in conseguenza della cessazione della qualifica di legale rappresentante della società;

d) anche il ricorrente in quanto titolare della carta in questione aveva l'onere di "comunicare per iscritto alla banca l'avvenuta revoca o la perdita delle autorizzazioni ad operare", cosa avvenuta invece nel caso di specie solo a cura della società *** S.r.l. e in data 27.2.2025;

e) il ricorrente, ancorché titolare di una carta di debito "aziendale", non ha per ciò solo diritto ad accedere all'intera movimentazione del conto corrente bancario intestato alla società *** S.r.l., ove le operazioni di pagamento vengono registrate e contabilizzate singolarmente.

Nel confermare quindi le controdeduzioni già presentate e le richieste ivi formulate, la resistente insiste per l'irricevibilità del ricorso e, in ogni caso, per la cessata materia riguardo alla comunicazione di dati personali e bancari al ricorrente e per la manifesta infondatezza delle restanti richieste.

DIRITTO

1) Il ricorso in esame ha ad oggetto l'allegata illegittimità della condotta della banca resistente in relazione alla gestione di un rapporto di carta di debito aziendale n. *** intestata al ricorrente e collegata a un rapporto di conto corrente intestato invece alla società *** S.r.l., nonché le conseguenti "misure compensative" e richieste di dati e documenti pure formulate dal ricorrente relativamente a tale carta di debito e al connesso conto corrente di addebito, con riferimento al periodo di tempo successivo alla cessazione da parte del ricorrente del ruolo di legale rappresentante della medesima società.

2) In particolare, dagli elementi istruttori acquisiti, risulta incontestato che la banca resistente abbia emesso, a seguito di richiesta in data 11.7.2019 da parte della Società *** S.r.l., una carta di debito aziendale intestata al ricorrente, per utilizzi relativi all'attività svolta dalla Società stessa, e collegata a un rapporto di conto corrente intestato invece a detta Società, di cui il ricorrente era stato legale rappresentante, cessando però poi da tale ruolo a giugno 2021.

Altresì incontestato è il fatto che la carta di debito in questione potesse essere emessa, ai sensi delle pertinenti clausole contrattuali, anche a nome di dipendenti e collaboratori della Società *** e non quindi esclusivamente a nome dei relativi legali rappresentanti, e che la banca resistente abbia infine provveduto ad estinguere il contratto della carta in questione in data 27.2.2025 a seguito della richiesta in tal senso ricevuta da parte della Società ***.

Risulta altresì che in riscontro alle richieste formulate dal ricorrente, in data 19.6.2025 (quindi solo dopo la presentazione del ricorso in esame) la resistente abbia comunicato - in conformità al pertinente contratto della carta di debito in questione e ad integrazione e parziale rettifica di una precedente

comunicazione al riguardo del 3.3.2025 - l'elenco delle operazioni di pagamento effettuate nel periodo dal 6.7.2021 al 27.2.2025 (i.e. nel periodo tra la cessazione da parte del ricorrente dell'incarico di legale rappresentante della Società *** S.r.l. e la data di estinzione della carta in questione).

3) Ciò posto, il Collegio rileva in via preliminare che esulano dalla competenza per materia di questo Arbitro e siano quindi inammissibili le domande del ricorrente fondate specificamente sull'allegata violazione del diritto di accesso ai propri dati personali ai sensi del GDPR, in quanto, secondo il proprio consolidato orientamento, in linea di principio questo Arbitro non è competente in merito a questioni prettamente attinenti alla corretta applicazione della normativa sulla tutela dei dati personali in quanto tale, salvi però i casi in cui l'allegata violazione della normativa stessa sia invece direttamente connessa alla prestazione di servizi bancari o finanziari rientranti nel perimetro della propria competenza per materia (in tal senso *ex multis* cfr. ABF, Collegio di Roma, decisione n. 3300/2022).

4) Sono parimenti inammissibili secondo il Collegio le domande di parte ricorrente dirette all'adozione in questa sede di decisioni costitutive o sanzionatorie, esorbitando notoriamente tali decisioni dal novero delle attribuzioni di questo Arbitro come definite dalla legge (in tal senso *ex multis* cfr. ABF, Collegio di Roma, decisione n. 1824/2023).

5) Per altro verso, il Collegio ritiene che sia fondata e quindi da accogliere l'eccezione formulata dalla resistente di carenza di legittimazione attiva in capo al ricorrente, ovvero di titolarità del relativo diritto, in merito alla domanda di ricevere copia della documentazione relativa al conto corrente intestato alla Società *** S.r.l. e a tutti gli strumenti di pagamento a questo collegati, con riferimento al periodo di tempo successivo al momento in cui il ricorrente stesso non era più legale rappresentante della società in questione. Secondo il Collegio infatti successivamente a tale momento la richiesta del ricorrente risulta avere ad oggetto informazioni relative ad un rapporto di conto corrente bancario intestato ad un soggetto terzo di cui l'istante non ha però più poteri di rappresentanza legale (in senso conforme, *mutatis mutandis*, ABF, Collegio di Bologna, decisione n. 1039/2024), e rispetto al quale il ricorrente stesso non rientra nel novero dei soggetti che hanno diritto ad accedere alla relativa documentazione bancaria ai sensi dell'art. 119, co. 4 TUB (in tal senso ABF, Collegio di Roma, decisione n. 9164/2025).

6) Quanto invece al diverso profilo dell'accertamento della legittimità del comportamento tenuto dalla resistente nella gestione del rapporto contrattuale avente ad oggetto la carta di debito in questione e rispetto alle richieste formulate al riguardo dal ricorrente, il Collegio ha presente che essenzialmente il ricorrente contesta che la banca resistente avrebbe negligenemente consentito l'indebito utilizzo di detta carta di debito aziendale anche dopo che lo stesso, dal 2021, non era però più rappresentante legale della società *** S.r.l., senza inoltre riscontrare compiutamente le richieste di chiarimento e documentali formulate in merito dal ricorrente medesimo.

7) Al riguardo, il Collegio rileva che dagli elementi istruttori acquisiti risulti che detta carta di debito aziendale sia stata emessa nel 2019 dalla banca resistente a nome del ricorrente, su richiesta però della società *** S.r.l. e a valere su un conto corrente intestato alla medesima società; ai sensi del relativo contratto la carta poteva essere richiesta dalla società stessa per utilizzi relativi alla propria attività anche a nome di soggetti diversi dai relativi legali rappresentanti (come ad es. dipendenti e collaboratori).

8) Risulta inoltre dalle evidenze in atti che la nomina di un nuovo legale rappresentante della società *** S.r.l. sarebbe stata formalmente comunicata alla banca resistente a gennaio 2022, ma che

la medesima società *** S.r.l. avrebbe assolto all'onere (previsto dall'art. 5 del pertinente contratto) di comunicare per iscritto alla banca resistente l'eventuale venir meno dell'autorizzazione all'utilizzo della carta aziendale in questione solo in data 27.2.2025.

9) Dagli elementi istruttori acquisiti emerge infine che la banca resistente avrebbe comunicato al ricorrente stesso, in ottemperanza alle pertinenti clausole contrattuali (art. 13 del contratto), benché solo in data 19.6.2025 (quindi solo dopo la presentazione del ricorso in esame), il dettaglio delle singole operazioni di pagamento eseguite con la carta di debito in questione nel periodo dal 6.7.2021 al 27.2.2025, ossia nel periodo intercorrente tra il venire meno dei poteri del ricorrente di rappresentanza legale della società *** S.r.l. e la revoca della carta in parola. La resistente avrebbe inoltre inviato al ricorrente, con comunicazione in data 12.5.2025, anche l'elenco dei rapporti e dei collegamenti tempo per tempo fruiti/censiti dal ricorrente medesimo (come da documento versato in atti dallo stesso ricorrente).

10) Alla luce di tali elementi, il Collegio ritiene pertanto che le ulteriori domande del ricorrente non possano essere accolte, in quanto non risultano, seppure nei limiti della sommaria istruttoria esperibile dinanzi a questo Arbitro, elementi probatori di specifiche negligenze imputabili alla banca resistente per: a) aver estinto il contratto di cui alla carta di debito in questione solo in ottemperanza all'apposita richiesta da parte della società *** S.r.l. del 27.2.2025, giusta la mancanza di precedenti altre valide richieste in tal senso provenienti da parte di quest'ultima o dal ricorrente e titolare della carta di debito in questione (come necessario ai sensi delle clausole contrattuali applicabili *inter partes*) o altri validi motivi; b) aver comunicato al ricorrente il solo dettaglio delle singole operazioni di pagamento eseguite con la carta di debito in questione nel periodo dal 6.7.2021 al 27.2.2025 e l'elenco dei rapporti e dei collegamenti tempo per tempo fruiti/censiti dal ricorrente medesimo, con esclusione invece della documentazione relativa al conto corrente intestato alla Società *** S.r.l. a cui la suddetta carta di debito aziendale era collegata.

11) Anche la domanda di risarcimento di non meglio precisati danni subiti dal ricorrente non può quindi essere accolta, stante il suddetto mancato accertamento nella controversia in esame di condotte illegittime imputabili alla resistente lesive di diritti soggettivi del ricorrente, nonché l'assoluta genericità della domanda da quest'ultimo formulata in merito.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE